



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 giugno 2018
(OR. en)

9660/18

LIMITE

**CORLX 292
CFSP/PESC 505
CSDP/PSDC 291
FIN 427**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce un insieme di regole di
governanza per i progetti della PESCO

DECISIONE (PESC) 2018/... DEL CONSIGLIO

del

che stabilisce un insieme di regole di governance per i progetti PESCO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti¹,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"),

¹ GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

considerando quanto segue:

- (1) L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), della suddetta decisione prevede che il Consiglio debba stabilire un insieme di regole di governance per i progetti, che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso.
- (3) Come specificato dal considerando 5 della decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio¹, per garantire la coerenza, l'esecuzione di tutti i progetti PESCO sarà basata sull'insieme di regole di *governance* per i progetti, comprese tra l'altro le regole sul ruolo degli osservatori, se del caso.

¹ Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 24).

- (4) A norma del punto 12 della raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO¹, l'insieme di regole di governance per i progetti dovrebbe essere adottato dal Consiglio entro giugno 2018. Esso dovrebbe fornire un quadro che garantirà un'attuazione coerente e compatibile dei progetti della PESCO e includere modalità per informare periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di singoli progetti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, nonché consentire la sorveglianza necessaria da parte del Consiglio. A questo riguardo, i ruoli e le responsabilità degli Stati membri partecipanti, compreso, tra l'altro, il ruolo di eventuali osservatori, come pure del segretariato PESCO, fornito congiuntamente dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e dall'Agenzia europea per la difesa (AED), dovrebbero essere ulteriormente specificati. Tale quadro dovrebbe inoltre fornire un orientamento generale ai partecipanti nel delineare le modalità adeguate per la gestione di ciascun progetto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315. In tale contesto, entro giugno 2018 il Consiglio tornerà altresì sulla questione delle funzioni di coordinamento degli Stati membri partecipanti nell'ambito dei progetti.

¹ GU C 88 dell'8.3.2018, pag. 1.

- (5) L'articolo 7 della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il SEAE, compreso l'EUMS), e l'AED debbano fornire congiuntamente le funzioni di segretariato necessarie alla PESCO; l'articolo specifica inoltre i ruoli e le responsabilità di dette entità nel sostenere il funzionamento dei progetti PESCO.
- (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), della decisione (PESC) 2017/2315, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione che stabilisce, al momento opportuno, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti conformemente all'articolo 9, in particolare il paragrafo 1, e ai sensi del punto 13 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018.
- (7) È pertanto opportuno che il Consiglio adotti una decisione che istituisce un insieme di regole di governance per i progetti PESCO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizione

Ai fini della presente decisione, per "membri del progetto" s'intendono gli Stati membri partecipanti che prendono parte a un progetto PESCO.

Articolo 2

Informazione e sorveglianza del Consiglio

1. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio rivede e, ove opportuno, aggiorna entro il mese di novembre di ogni anno, la sua decisione (PESC) 2018/340. L'elenco aggiornato dei membri del progetto di ogni progetto, ossia quelli che hanno presentato la proposta di progetto e quelli ammessi al progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, è pubblicato unitamente a detta decisione del Consiglio aggiornata.

2. Il Consiglio è debitamente informato dai membri del progetto sullo sviluppo dei rispettivi progetti PESCO, se del caso, con cadenza annuale. A tal fine, i membri del progetto, attraverso i coordinatori di progetto, presentano al segretariato PESCO una relazione sui progressi compiuti nell'ambito dei rispettivi progetti PESCO, utilizzando il modello di descrizione del progetto PESCO di cui al paragrafo 11 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018, mediante uno spazio di lavoro elettronico comune. Tali relazioni contengono informazioni consolidate sui progressi realizzati nell'esecuzione del progetto, la relativa tabella di marcia, gli obiettivi e le tappe fondamentali, nonché il suo contributo alla realizzazione degli impegni più vincolanti pertinenti. Coerentemente con la decisione 2013/488/UE del Consiglio¹ i membri del progetto convengono sull'eventuale classificazione delle parti pertinenti delle informazioni da fornire.

Il segretariato PESCO emette un avviso, accordando ai coordinatori di progetto sei settimane di tempo per presentare la relazione, e raccoglie le informazioni consolidate dei progetti PESCO in vista della loro trasmissione al Consiglio. In linea di principio, la trasmissione al Consiglio precede la relazione annuale sulla PESCO che l'alto rappresentante presenta tenendo conto dei punti 14, 15 e 16 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018.

¹ Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013 , sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag.1).

3. Su richiesta del Consiglio, i membri del progetto forniscono, attraverso i coordinatori di progetto, informazioni supplementari su determinati progetti specifici, oltre alle informazioni periodiche di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri partecipanti forniscono inoltre informazioni sul rispettivo contributo individuale ai progetti PESCO cui partecipano attraverso i rispettivi piani nazionali di attuazione da rivedere e aggiornare annualmente, se del caso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315.
5. I coordinatori di progetto utilizzano lo spazio di lavoro elettronico comune per riferire in merito ad altri progressi e modifiche pertinenti riguardo al rispettivo progetto inclusa l'ammissione di nuovi membri e osservatori del progetto e la data della loro ammissione. Lo spazio di lavoro elettronico comune è utilizzato in modo da garantire a tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO la trasparenza delle informazioni fornite.

Articolo 3
Segretariato PESCO

In conformità dell'articolo 7 della decisione (PESC) 2017/2315, e al fine di assolvere le proprie responsabilità, il segretariato PESCO:

- a) fornisce un punto di contatto unico nell'ambito dell'Unione per tutte le questioni PESCO;
- b) fornisce un punto di contatto unico anche per tutti gli Stati membri partecipanti per condividere le pertinenti informazioni tra gli Stati membri partecipanti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica funzionale e uno spazio di lavoro elettronico comune . Il segretariato PESCO, inoltre, distribuisce i propri documenti tramite lo spazio di lavoro elettronico comune;
- c) fornisce funzioni di supporto e coordinamento in relazione alla valutazione delle proposte di progetti PESCO, e contribuisce ad attuare, in maniera strutturata, la presentazione da parte degli Stati membri partecipanti delle informazioni necessarie per la valutazione dei progetti nonché per la presentazione di relazioni al Consiglio;

- d) sostiene, su loro richiesta, gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un progetto quando informano gli altri Stati membri partecipanti. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, le suddette informazioni sono diffuse in tempo utile al fine di ottenere sostegno e dare l'opportunità agli Stati membri partecipanti interessati di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva;
- e) sostiene, ove opportuno, i membri del progetto quando forniscono aggiornamenti sui loro rispettivi progetti nei pertinenti organi preparatori del Consiglio e nel quadro dell'AED;
- f) trasmette le richieste di sostegno ricevute dai membri del progetto ai pertinenti servizi del SEAE, incluso l'EUMS, e all'AED, al fine di sostenere i rispettivi progetti e la relativa attuazione.

Articolo 4

Membri del progetto

1. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, i membri del progetto si accordano all'unanimità sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione del progetto.
2. Le suddette modalità possono includere i contributi necessari per partecipare al progetto e i relativi requisiti, il processo decisionale nell'ambito del progetto, le condizioni per uscire dal progetto o per la partecipazione al progetto da parte di altri Stati membri partecipanti in una fase successiva, e le disposizioni relative allo status di osservatore. Tali modalità possono anche riguardare le questioni di cui all'articolo 7.
3. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, i membri del progetto possono concordare all'unanimità di ammettere altri Stati membri al progetto, su richiesta di questi ultimi. Essi informano il Consiglio dell'ammissione dei nuovi membri.
4. I membri del progetto possono concordare all'unanimità che talune decisioni, come quelle relative alle questioni amministrative, siano adottate in secondo differente regole di voto.

5. I membri del progetto contribuiscono al progetto con le proprie risorse e competenze. In base all'ambito del progetto, ogni membro del progetto determina il carattere del proprio contributo che può includere risorse umane, risorse finanziarie, attrezzature o contributi in natura. Tali contributi o sostengono il conseguimento dell'obiettivo del progetto e hanno un impatto sul progetto.
6. I membri di ciascun progetto si adoperano per concepire il progetto in modo da garantire la coerenza dei risultati e dei calendari con altri progetti PESCO, e affinché il progetto sia coerente con le iniziative sviluppate in altri pertinenti contesti istituzionali, assicurando la trasparenza e l'inclusività ed evitando inutili duplicazioni.
7. In linea con gli impegni più vincolanti assunti come Stati membri partecipanti, i membri del progetto mirano a fornire forze e capacità che utilizzabili che siano in particolare ben equipaggiate, addestrate e interoperabili, dotate di strutture, forniture e ricambi necessari e che siano in grado di schierarsi nel quadro di operazioni e in grado di eseguire e sostenere tali operazioni.
8. Ogni membro del progetto designa un punto di contatto nazionale per ciascun progetto PESCO cui prende parte.

Articolo 5
Coordinatori di progetto

1. I membri di ciascun progetto PESCO individuano e designano al loro interno uno o più coordinatori di progetto con funzioni di coordinamento. In linea di principio, il promotore o i promotori di un progetto possono assumere il ruolo di coordinatore.
2. In particolare i coordinatori di progetto:
 - a) aggiornano almeno una volta all'anno, sulla base del modello di descrizione del progetto PESCO, le informazioni relative al progetto all'interno di uno spazio di lavoro elettronico comune istituito dal segretariato PESCO;
 - b) agevolano la cooperazione tra i membri del progetto, nonché con gli altri coordinatori di progetto nel quadro di altri progetti PESCO pertinenti, se del caso, e agiscono da punto focale per le questioni relative al progetto;
 - c) possono sostenere lo sviluppo delle modalità che governano il progetto di cui all'articolo 4 nonché della necessaria documentazione del progetto, inclusa la redazione di relazioni. A tal fine, i coordinatori di progetto possono utilizzare gli strumenti di supporto alla gestione del progetto offerti agli Stati membri partecipanti nel quadro dell'AED;

- d) promuovono, se del caso, gli sforzi affinché le capacità sviluppate nel quadro del progetto mirino a ovviare alle carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità e della revisione coordinata annuale in materia di difesa, e contribuiscono ad assolvere gli impegni più vincolanti anche ai fini delle missioni più impegnative, nonché a raggiungere il concordato livello di ambizione dell'Unione.
3. I membri del progetto possono concordare modalità supplementari sulle funzioni e responsabilità del coordinatore di progetto, tenendo conto delle specificità dello stesso. In particolare, qualora i membri del progetto concordino di attribuire il ruolo di coordinatore di progetto a più di essi, deve essere mantenendo un punto di contatto unico per quanto riguarda il segretariato PESCO.

Articolo 6

Osservatori

1. I membri del progetto possono concordare di consentire ad altri Stati membri partecipanti di divenire osservatori del progetto.
2. Gli Stati membri partecipanti possono, in linea di principio, divenire osservatori soltanto in base a determinate condizioni, incluso riguardo alla durata, che devono essere determinate dai membri del progetto in conformità con le sue specificità. Tali condizioni sono fornite, su richiesta, dai coordinatori di progetto.

3. I membri del progetto possono concordare modalità specifiche sulla status di osservatore, tenendo conto delle particolarità del progetto e delle sue diverse fasi di sviluppo.
4. Gli osservatori non hanno l'obbligo di contribuire ad un progetto con risorse e competenze proprie. Possono aspirare a divenire membri del progetto in una fase successiva senza ritardare i progressi nell'esecuzione del progetto.

Articolo 7

Altre questioni contemplate dalle modalità di progetto

1. Le modalità che i membri del progetto possono concordare per iscritto nell'ambito di ciascun progetto PESCO, se del caso per iscritto, ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, includono, tra gli altri, alcuni o tutti gli ambiti seguenti:
 - preparazione, presidenza e coordinamento delle riunioni dei membri del progetto;
 - distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra i membri del progetto;
 - invito rivolto alla Commissione ad associarsi, se del caso, ai lavori del progetto;
 - norme in materia di bilancio e finanziamento;

- presenza di osservatori durante i lavori del progetto;
 - norme da applicare nel caso in cui un membro del progetto decida di uscire dal progetto, inclusi gli aspetti giuridici e finanziari, o qualora uno Stato membro partecipante intenda aderire ad un progetto in una fase successiva;
 - determinazione dei casi in cui i membri del progetto possono chiedere il sostegno del SEAE, compreso l'EUMS, e dell'AED;
 - specifiche, strategia di acquisizione, scelta di una struttura di sostegno della gestione del progetto, e selezione delle imprese industriali. A tal riguardo, i membri del progetto possono concordare di applicare gli strumenti di gestione del progetto utilizzati dall'AED, quali accordi relativi al progetto, obiettivi comuni in materia di personale, esigenze comuni in termini di personale o giustificazioni economiche ("business case").
2. I membri del progetto possono concordare all'unanimità di adottare decisioni sulle summenzionate questioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 8

Uso delle forze e capacità sviluppate

Le forze e capacità sviluppate nell'ambito di un progetto PESCO possono essere usate singolarmente dai membri del progetto o, se del caso, collettivamente, nel contesto delle attività assunte dall'Unione europea nonché dalle Nazioni Unite, dalla NATO o da altri contesti.

Articolo 9
Clausola di riesame

La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 2020.

La presente decisione è adattata, se necessario, al fine di tenere conto delle condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti, che devono essere decise dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/2315.

Articolo 10
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio
Il presidente
